

COMUNE DI MAROSTICA

(Provincia di Vicenza)



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA FRA LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO DI MAROSTICA.

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37/1992
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 140 /1993)
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL
30.09.2010.
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL
30.03.2015

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA FRA LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO DI MAROSTICA

Art. 1

La Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio di Marostica è l'istituzione del Comune avente la finalità di realizzare il collegamento e la collaborazione fra la Biblioteca Civica e i gruppi organizzati presenti nel territorio di Marostica, che si propongono come scopo dell'attività associativa quello di coltivare e di promuovere attività culturali a Marostica.

La Consulta agisce attraverso attività organizzate dai singoli gruppi oppure collettivamente.

Art. 2

Per far parte della Consulta l'associazione deve essere iscritta all'Albo Comunale dell'Associazionismo (articolo 9 dello Statuto Comunale), che prevede il riconoscimento del libero associazionismo, che persegue fini culturali, senza scopo di lucro, provvisto di ordinamento interno a base democratica.

La domanda di iscrizione all'Albo Comunale va presentata per iscritto al Sindaco di Marostica, a firma del Presidente dell'Associazione. Detta domanda deve specificare la caratterizzazione culturale della finalità associativa, la struttura organizzativa, la sede (che dovrà essere a Marostica, anche nel caso si tratti della sezione locale di un'associazione nazionale), i soci (che, per un numero minimo di dieci dovranno essere residenti a Marostica) e deve essere corredata dello Statuto/Regolamento dell'Associazione.

La domanda di ammissione alla Consulta, a firma del legale rappresentante (Presidente), deve essere corredata di copia dell'atto costitutivo (o autocertificazione sostitutiva), della certificazione di iscrizione all'Albo Comunale e dalla relazione delle attività che l'Associazione intende svolgere.

La permanenza della qualità di Associazione appartenente alla Consulta è legata al mantenimento degli stessi requisiti, ovvero: iscrizione all'Albo Comunale dell'Associazionismo; carattere culturale dell'attività svolta; permanenza del numero minimo dei dieci soci residenti a Marostica.

In tal senso il Comitato dei Rappresentanti avvia ogni due anni, nella seduta successiva al suo primo insediamento, la revisione dell'elenco soci per accertarne i requisiti e ne riferisce all'assemblea nella prima seduta utile. L'assemblea delibera l'eventuale l'esclusione dalla qualità di Associazione appartenente alla Consulta qualora il Comitato dei Rappresentanti abbia constatato il mancato rispetto di detti requisiti.

FINALITÀ

Art. 3

La Consulta ha il fine di:

- a. collaborare con la Biblioteca Civica, prendendo visione e discutendo il programma culturale di massima per l'anno successivo e il relativo piano finanziario, che coinvolge l'Assessorato con i Gruppi di Lavoro Cultura, la Consulta e la Biblioteca;
- b. nominare i propri rappresentanti in seno al Comitato della Biblioteca Civica, ai sensi dell'articolo 5 del "Regolamento della Biblioteca Civica" vigente;
- c. consentire alle Associazioni di accedere a contributi, a rapporti convenzionati, all'assegnazione agevolata di spazi e di attrezzature di proprietà del Comune. L'ottenimento del contributo è condizionato dall'assenza di altre fonti di contributo comunale, oltretutto dal rispetto della prevista procedura di domanda e successiva rendicontazione. Non sono oggetto di contribuzione le attività i cui costi siano già interamente sostenuti dall'utenza interessata. Ai fini della determinazione dei costi, le prestazioni rese dai soci devono intendersi gratuite;
- d. promuovere l'animazione culturale della Città e del Territorio, la partecipazione dei cittadini mediante iniziative concordate da più gruppi, fermo restando il diritto all'espressione autonoma di ogni singola Associazione. Le iniziative possono portare la firma della Consulta.

ORGANI

Art. 4 Organi della Consulta sono:

- a. L'Assemblea dei soci
- b. Il Comitato dei Rappresentanti
- c. Il Coordinatore

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci di tutte le Associazioni culturali aderenti alla Consulta. L'Assemblea ordinaria della Consulta, a cura del Coordinatore della Consulta congiuntamente al Presidente del Comitato della Biblioteca Civica, viene convocata entro il 20 febbraio di ogni anno sociale (c o i n c i d e n t e c o n l ' a n n o s o l a r e) mediante invio di email almeno quindici giorni prima agli indirizzi dei rappresentanti delle Associazioni che provvederanno a loro volta ad avvisare tutti i soci appartenenti alle loro stesse Associazioni. All'assemblea dei soci è presente di norma l'assessore alla cultura e possono essere invitati al bisogno e, in relazione agli argomenti trattati, funzionari comunali od esperti esterni. L'avviso di convocazione deve contenere l'ora e il giorno fissati, il luogo e l'ordine del giorno. È compito dell'Assemblea esaminare e trattare gli argomenti previsti dall'art.2 e dall'art.3 (limitatamente alle lettere a. e b.) del presente regolamento, prendere visione dei programmi annuali di attività delle varie Associazioni, presentare ufficialmente alla Biblioteca Civica e all'Amministrazione Comunale le richieste di contributo formulate dalla Consulta.

Art. 6

L'Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria dal coordinatore in qualsiasi momento dell'anno sociale, quando esigenze particolari di straordinaria amministrazione lo richiedano, quando occorra procedere a modifiche del regolamento interno, quando ne venga fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo delle Associazioni Culturali aderenti alla Consulta oppure per decisione del Comitato dei Rappresentanti.

Art. 7

L'Assemblea è presieduta da un socio designato di volta in volta dall'Assemblea stessa. Analogamente un socio nominato - o riconfermato di volta in volta - espleta le funzioni di Segretario verbalizzante. I verbali vengono poi conservati negli uffici della Biblioteca Civica e trasmessi in copia ai Rappresentanti della Consulta.

Art. 8

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei soci appartenenti ad almeno la metà più uno delle Associazioni aderenti alla Consulta. Le votazioni avvengono per Associazioni; le stesse, ad eccezione di quella per l'elezione dei rappresentanti della Consulta in seno al Comitato della Biblioteca Civica, possono avvenire sempre a scrutinio palese per alzata di mano o appello nominale. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice delle Associazioni presenti. Le sedute assembleari sono pubbliche .

IL COMITATO DEI RAPPRESENTANTI

Art. 9

La Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio è diretta da un Comitato dei Rappresentanti, nominato dall'Assemblea dei Soci, i cui componenti sono riconfermabili. Il Comitato dei rappresentanti dura in carica due anni.

Art. 10

L'Assemblea dei Soci provvede alla predetta nomina in occasione della sua prima seduta dell'anno sociale. Viene nominato a far parte del Comitato dei rappresentanti, un componente per ciascuna Associazione culturale (precedentemente designato dalla stessa).

Fanno altresì parte del Comitato, con voto consultivo, i Rappresentanti della Consulta presso il Comitato della Biblioteca Civica.

Art. 11

Il Comitato dei Rappresentanti delibera su tutte le materie di competenza della Consulta (salvo che su quelle proprie dell'Assemblea in base ai precedenti articoli) e cura l'attuazione dei deliberati assembleari.

Art. 12

Il Comitato dei Rappresentanti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Coordinatore. Il Presidente della Biblioteca Civica, di concerto col Coordinatore, convoca con periodicità fissa riunioni congiunte tra il Comitato della Biblioteca e il Comitato dei Rappresentanti della Consulta al fine di realizzare una programmazione unitaria delle reciproche attività e la ricerca di ogni possibile forma di collaborazione. Alle riunioni del Comitato dei Rappresentanti è presente di norma l'assessore alla cultura e possono essere invitati al bisogno e, in relazione agli argomenti trattati, funzionari comunali od esperti esterni.

Art. 13

È facoltà dell'Assemblea dei Soci, del Comitato dei Rappresentanti, del Coordinatore, nominare, per l'espletamento di specifiche mansioni o competenze, Commissioni di lavoro o altri organi ausiliari ad essi che agiscono sotto la responsabilità e la vigilanza di chi ha provveduto alla loro nomina.

Art. 14

Per quanto attiene al funzionamento tecnico del Comitato in materia di votazioni, modalità delle convocazioni, validità delle sedute, stesura del processo verbale, vale quanto disposto per l'Assemblea dei soci ad esclusione del preavviso delle convocazioni che è limitato a giorni sette.

Art. 15

Il Comitato dei Rappresentanti elegge a scrutinio segreto, scegliendo fra i suoi membri effettivi, il Coordinatore, che dura in carica due anni.

Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Comitato, sovrintende all'esecuzione dei deliberati dello stesso e rappresenta ad ogni effetto la Consulta.

Art. 16

Nel caso in cui per qualunque ragione, si renda vacante l'incarico del Coordinatore o v e r o n e l c a s o che il Coordinatore non provveda allo svolgimento delle sue funzioni, interviene in via sostitutiva il Sindaco (o un suo delegato).

Art. 17

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento valgono, per quanto applicabili, le norme dello Statuto del Comune e quelle vigenti nel campo dell'associazionismo.

Art. 18

Il presente regolamento abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il regolamento stesso.